

Condizioni Generali di Fornitura

Rev. 1 del 11/06/2024

Indice

1. Premessa	3
1.1. Definizioni.....	3
2. Condizioni Generali.....	4
2.1. Perfezionamento del contratto e data d’inizio della fornitura	4
2.2. Sede di Lavoro	4
2.3. Comunicazioni.....	4
2.4. Risorse Impiegate	4
2.5. Sostituzioni.....	4
2.6. Pianificazione Temporale, Scadenze e Ritardi	5
2.7. Obbligazioni del Cliente	6
2.8. Adempimenti relativi al D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ii.....	6
2.9. Gestione delle Attività	7
2.10. Modalità di Fatturazione e Condizioni di Pagamento	7
2.11. Responsabilità	8
2.12. Riservatezza	8
2.13. Trattamento dei Dati Personali.....	9
2.14. Cessione del Contratto e Subappalto.....	10
2.15. Sospensione dell'Esecuzione della Fornitura – Diritto di Recesso del Fornitore.....	10
2.16. Risoluzione.....	10
2.17. Diritti di Proprietà Intellettuale	11
2.18. Consegne, Collaudo ed Accettazione	12
2.19. Controllo Avanzamento Lavori.....	13
2.20. Licenza D'Uso dei Prodotti	14
2.21. Limitazione ed Esclusioni.....	15
2.22. Accesso al Sistema di Elaborazione del Cliente	15
2.23. Garanzia	15
2.24. Storno di Dipendenti	16
2.25. Legge del Contratto e Foro Competente in via Esclusiva.....	16
2.26. Rispetto del D. Lgs n. 231/2001 e ss. mm. ii.....	17
2.27. Ordine di Prevalenza.....	17
3. Obbligo di riservatezza.....	17

1. Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i servizi, prestazioni professionali, anche consulenziali, forniture di soluzioni e di prodotti informatici oggetto di volta in volta del Contratto tra Cliente e Fornitore e sono parte integrante della documentazione contrattuale, unitamente ai documenti elencati all'art. 2.1 che segue.

1.1. Definizioni

Ai fini del presente accordo i termini di seguito indicati avranno il seguente significato nelle presenti Condizioni Generali, e negli altri documenti contrattuali.

Termine	Significato
Cliente	Soggetto che acquista la fornitura
Condizioni Generali	Il presente Documento
Contratto	Insieme dei documenti indicati nel paragrafo 2.1
Fornitore	Società che eroga la Fornitura
Parti	Congiuntamente Cliente e Fornitore
Fornitura	L'insieme dei servizi, delle prestazioni professionali, anche consulenziali, delle soluzioni e dei prodotti informatici oggetto di volta in volta del contratto
Livelli di Servizio	Gli indicatori delle prestazioni del Fornitore, per quanto concerne i Servizi
Parti	Cliente e Fornitore, quando indicati congiuntamente
Periodo di Avviamento	Periodo temporale durante il quale si svolgono le fasi di presa in carico e di attivazione dei servizi, ovvero, in cui si svolgono le fasi di messa in esercizio delle soluzioni/prodotti informatici
Prodotto software (prodotto sw)	Prodotto, soluzione sw, sistema applicativo
Sistema e/o Sistema Informatico	Insieme di componenti hardware (e in certi casi software) che interagiscono fra di loro per realizzare funzionalità o caratteristiche definite
Sistema Hardware e/o Apparato	Dispositivo composto da componenti elettroniche e di comunicazione che realizzano caratteristiche definite
Servizi Addizionali	Servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti nelle Condizioni di Fornitura
Servizio	Insieme delle attività poste in essere dal Fornitore per l'erogazione della Fornitura

2. Condizioni Generali

2.1. Perfezionamento del contratto e data d'inizio della fornitura

Le presenti Condizioni Generali, unitamente al documento di Proposta Tecnica e al documento di Proposta Economica, disciplinano gli aspetti contrattuali del rapporto tra il Fornitore e il Cliente per l'esecuzione della Fornitura.

L'insieme di questi documenti costituisce il Contratto.

Il Contratto si considera perfezionato quando il Fornitore riceve l'ordine dal Cliente, ovvero riceve copia del contratto sottoscritto dal Cliente, ovvero nel momento in cui il Fornitore, ancorché non abbia ricevuto un ordine, dia inizio, su richiesta del Cliente, all'esecuzione della Fornitura, dandone successivamente comunicazione al cliente stesso ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Eventuali deroghe, integrazioni, modifiche alle presenti Condizioni generali si considerano inefficaci e come se non fossero state inserite se non formalizzate per iscritto nel documento di Proposta Tecnica, a seguito di accordo tra le parti.

La durata del Contratto avrà decorrenza a partire dalla data del suo perfezionamento o dalla data inserita nello stesso sino alla data di completamento della Fornitura, come indicato nel documento di Proposta Tecnica ovvero nel documento contrattuale stesso sottoscritto da entrambe le parti.

2.2. Sede di Lavoro

Il Cliente dovrà assicurare tempestivamente al Fornitore, a seconda dei casi previo accordo a quanto eventualmente meglio specificato nel documento di Proposta Tecnica o negli ulteriori documenti contrattuali, la disponibilità dei propri locali, di strutture, di attrezzature, di dati ed informazioni, necessari per l'erogazione della Fornitura.

2.3. Comunicazioni

Le comunicazioni afferenti al Contratto dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata ed eventualmente anticipate a mezzo e-mail e dovranno pervenire presso il recapito indicato nel documento di Proposta Economica.

2.4. Risorse Impiegate

Il Fornitore eseguirà le attività necessarie all'erogazione della Fornitura oggetto del Contratto con organizzazione e gestione delle risorse (persone e mezzi) a propri esclusivi rischi e cura, in conformità con quanto previsto dal Contratto sottoscritto da entrambe le parti.

2.5. Sostituzioni

Il Fornitore potrà provvedere ad eventuali sostituzioni del personale impiegato nel

rispetto degli standard di professionalità garantiti al Cliente dandone opportuno preavviso scritto.

Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà utilizzare il personale e le attrezzature messe a disposizione per l'erogazione della Fornitura non solo nei suoi confronti ma anche per erogare, a favore di terze parti, forniture analoghe a quella prevista dal Contratto stipulato con il Cliente.

E in virtù di ciò nulla sarà dovuto al Cliente da parte del Fornitore a nessun titolo né lo stesso Cliente potrà pretendere alcunché dal Fornitore a nessun titolo né potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dello stesso.

2.6. Pianificazione Temporale, Scadenze e Ritardi

Le attività saranno svolte nel rispetto del piano di lavoro contenuto nel documento di Proposta Tecnica o altro documento contrattuale.

La verifica dello stato di avanzamento delle attività indicate nel piano di lavoro sarà rimessa ai referenti tecnici nell'ambito degli incontri periodici dagli stessi organizzati ai sensi del successivo articolo 2.9 "Gestione delle attività".

Eventuali modifiche, aggiornamenti, integrazioni del suddetto piano dovranno essere concordati dalle parti e formalizzati in documenti sottoscritti dai rispettivi referenti tecnici.

Il Fornitore potrà essere considerato inadempiente alle proprie obbligazioni solo, ed esclusivamente, a seguito di un sollecito formale scritto da parte del Cliente. Non si considera ritardo il mancato adempimento imputabile a cause di forza maggiore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, sommosse, scioperi, embarghi, interruzione di servizi pubblici, o altri eventi imprevedibili o che sfuggano al controllo del Fornitore. Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore potrà pretendere una ragionevole dilazione delle scadenze e il Cliente si impegna a non sollevare obiezioni in merito.

Qualora l'erogazione della Fornitura da parte del Fornitore dipenda da un comportamento del Cliente e quest'ultimo dovesse omettere di adempiere a quanto di sua competenza con l'effetto di ritardare o impedire l'erogazione della Fornitura oltre il periodo di tempo concordato (oppure in mancanza di accordo scritto tra le parti, per più di cinque giorni lavorativi), il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio:

- sospendere la Fornitura – dopo averne dato avviso scritto al Cliente - finché il Cliente non abbia adempiuto al proprio obbligo;
- rideterminare il valore economico della Fornitura.

Fatto salvo il maggior danno, il Cliente dovrà pagare le maggiori spese che verranno sostenute e documentate dal Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo dovesse incorrere ad inadempienze a causa di errori od omissioni del Cliente stesso, e in particolare:

- a) costi aggiuntivi di hw, materiali, spedizione e del personale (giornate uomo) per l'identificazione e correzione degli errori;
- b) costi aggiuntivi per prestazione lavorativa extralavorativa (giornate uomo - straordinario o festivo).

2.7. Obbligazioni del Cliente

Il Cliente si obbliga, in quanto elementi essenziali per la esatta e puntuale erogazione della Fornitura, a:

- a) fornire al Fornitore, con completezza, accuratezza e tempestività, le informazioni e/o la documentazione necessaria per l'avvio e l'espletamento della Fornitura;
- b) garantire la disponibilità del proprio personale, quando specificatamente concordato col Fornitore o necessario per il corretto svolgimento della Fornitura;
- c) svolgere tutte le attività di propria pertinenza e/o concordate di volta in volta col Fornitore;
- d) garantire al Fornitore l'accesso ai locali, alle strutture, alle attrezzature, ai dati e alle informazioni utili e/o necessari per lo svolgimento e l'erogazione della Fornitura;
- e) corrispondere gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini indicati;
- f) fornire al personale del Fornitore che lavora presso le proprie sedi la connessione alla rete Internet e l'autorizzazione ad usarla durante l'orario di lavoro presso il Cliente; il Fornitore presterà la collaborazione necessaria per consentire il suddetto collegamento.

2.8. Adempimenti relativi al D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ii.

In caso di affidamento dei lavori all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, il Cliente, ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii., si impegna ad informare, per iscritto, il Fornitore sia in merito ai rischi presenti nel luogo di lavoro in cui andrà a lavorare sia in merito al piano delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività nonché a promuovere la cooperazione ed il coordinamento.

Il Fornitore si obbliga, a sua volta, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse parti coinvolte.

Il Cliente s'impegna a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e che sarà allegato al contratto prima dell'inizio dei lavori.

Resta inteso espressamente tra le parti che la mancata predisposizione e allegazione da parte del Cliente del Documento Unico di Valutazione Rischi, qualora ne ricorrano i presupposti, rappresenta un grave inadempimento al Contratto. Pertanto, nel caso ciò comportasse l'applicazione di sanzioni ovvero la sospensione dell'attività del Fornitore, così come previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si

obbliga, sin da ora, a tenere totalmente manlevato ed indenne il Fornitore medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del Fornitore a risolvere di diritto il Contratto in danno del Cliente, con richiesta di pagamento e/o rimborso spese per le attività/il servizio già prestate/o sino a quel momento e un indennizzo per mancato/a introito, profitto, opportunità di business.

Nei cantieri temporanei o mobili si applicheranno le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le Parti si danno atto che provvederanno ad ammettere ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti come su indicati solo ed esclusivamente nel caso in cui siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità agli effetti di legge come altresì prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

2.9. Gestione delle Attività

Ciascuna delle Parti per la gestione ed esecuzione della Fornitura nominerà un proprio Referente Tecnico comunicandone per iscritto il nominativo all'altra.

I Referenti Tecnici si adopereranno, con spirito di mutua collaborazione, per il corretto svolgimento della Fornitura, organizzando, con cadenza che sarà concordata, degli incontri appositi. Durante tali incontri verrà esaminato in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività, secondo quanto previsto nel piano di lavoro, saranno discusse le questioni pendenti e saranno concordate le eventuali azioni da intraprendere. I Referenti Tecnici dovranno, in particolare, monitorare l'esecuzione della Fornitura promuovendo le modifiche/integrazioni del piano di lavoro che si rendessero necessarie o opportune.

Ciascuna parte avrà facoltà di sostituire il Referente Tecnico dandone comunicazione scritta all'altra parte.

2.10. Modalità di Fatturazione e Condizioni di Pagamento

Il corrispettivo per la Fornitura sarà fatturato secondo il piano contenuto nel documento di Proposta Economica.

Per le eventuali attività svolte, su richiesta del Cliente, al di fuori delle sedi concordate e, comunque, non rientranti nel documento di Proposta Tecnica, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio), sulla base di copie di fatture o di giustificativi, sostenute per alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto pubblici, ovvero in base ad un predefinito rimborso forfettario, secondo quanto meglio specificato nella Proposta Economica.

I pagamenti avverranno nei modi e nei termini indicati nel documento di Proposta Economica.

Viene espressamente convenuto che il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti del Fornitore se non dopo il pagamento delle fatture scadute. Si conviene che il Cliente non potrà, senza previo consenso del Fornitore, compensare i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al Contratto con gli importi eventualmente

dovuti dal Fornitore a qualsivoglia titolo.

2.11. Responsabilità

Fermi restando i limiti inderogabili di legge e salvi eventuali rimedi specifici previsti da altre disposizioni del presente Contratto, la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Fornitore, per le eventuali conseguenze, incluse quelle derivanti da pretese di terze parti, subite dal Cliente e relative all'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto, è esclusa salvo che per quei danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico direttamente ascrivibili in capo al Fornitore.

Salvo quanto sopra, la responsabilità finanziaria massima del Fornitore, per qualsiasi danno eventualmente procurato al Cliente, nel corso di ciascun anno contrattuale, resta in qualsiasi caso limitata al 20 % (venti per cento) del corrispettivo pagato dal Cliente per lo stesso anno; resta, inoltre, espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per danni indiretti e consequenziali, nonché per perdite di profitto, di ricavi, di business, di ordini o clienti, di avviamento, di dati, per danni morali o commerciali, nonché per ogni eventuale azione legale intentata o sanzione comminata contro il Cliente da terzi.

2.12. Riservatezza

Ciascuna Parte s'impegna a mantenere strettamente riservate ogni e qualsiasi informazione di cui verrà in possesso in ragione del Contratto, trattandole come confidenziali con la cura e lo standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati (di cui alla normativa ISO/IEC 27001).

Si accordano, inoltre, per l'utilizzo delle stesse esclusivamente ai fini della realizzazione del servizio di cui al Contratto stipulato, e a non divulgarle a terzi né tanto meno renderle pubbliche o accessibili con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato dalla parte che procede alla divulgazione o consegna.

Le obbligazioni sopra descritte non si applicano alle informazioni confidenziali:

- di cui la parte ricevente sia in grado di provare di esserne venuta a conoscenza prima dell'avvenuto ricevimento delle stesse dalla controparte in forza del contratto stipulato tra le parti;
- e/o che sono divenute di pubblico dominio al tempo in cui si sia verificata la divulgazione a vantaggio della ricevente o che si trovino in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura del contratto stipulato tra le parti e, comunque, che siano divenute tali a prescindere dalla stipulazione dello stesso;
- vengano pubblicate o rese note in tempo successivo alla stipulazione del contratto, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza delle Parti;
- vengano rese note da terzi, aventi diritto a valido titolo;

- che sono state legalmente acquisite da parte della ricevente, da una fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo per adempimenti previsti da obblighi di legge o in conseguenza di provvedimenti giudiziari).

2.13. Trattamento dei Dati Personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR - (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti, nel corso dello svolgimento del Contratto, saranno trattati, rispettivamente, da ciascuna delle Parti, per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l’informativa resa da ognuna delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del GDPR . L’altra Parte si impegna, sin da ora, a portare a conoscenza i propri dipendenti/collaboratori dell’informativa sopramenzionata nell’ambito delle proprie procedure interne.

In particolare, ciascuna Parte si impegna, sin d’ora, nel caso in cui per l’esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna delle Parti, quale Responsabile del Trattamento, a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto e che costituirà parte integrante. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità, a norma dell’art. 26 del Regolamento UE, da allegarsi al presente Contratto, e che costituirà parte integrante, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

2.14. Cessione del Contratto e Subappalto

Il Fornitore potrà cedere il Contratto senza il preventivo consenso del Cliente che, con il perfezionamento della presente offerta e dell'eventuale successivo contratto che potrà essere stipulato tra le parti, autorizza e presta il proprio consenso a detta cessione.

Il Fornitore potrà subappaltare a terzi, in tutto o in parte, la Fornitura, senza il preventivo consenso del Cliente, restandone garante ad ogni effetto nei confronti del Cliente e manlevando il Cliente da rischi, responsabilità o obblighi di qualsiasi natura al riguardo.

2.15. Sospensione dell'Esecuzione della Fornitura – Diritto di Recesso del Fornitore

Il Fornitore potrà sospendere, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), l'esecuzione della Fornitura, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il pagamento dei corrispettivi.

Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, qualora le condizioni economiche del Cliente non mutino in misura tale da escludere il cessato pericolo, o il Cliente medesimo non abbia prestato idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà recedere dal Contratto. In tale caso, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento di quanto erogato alla data di efficacia del recesso e al rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della Fornitura.

2.16. Risoluzione

Ciascuna Parte avrà la facoltà di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), all'altra Parte la risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 c.c., con ogni conseguenza prevista dalla legge, anche ai fini del risarcimento del danno nel caso di dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia sottoposta l'altra Parte nonché in caso di manifesta insolvenza dell'altra Parte.

Senza pregiudizio delle altre facoltà previste dalla legge per l'ipotesi d'inadempimento, ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso in cui l'altra Parte violi gli obblighi da essa pattuiti verso la prima Parte e non rimedi al proprio inadempimento entro il termine (congruo secondo la natura della Fornitura dedotta in contratto) fissato dalla Parte adempiente. Scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia riparato il proprio inadempimento, l'altra parte potrà risolvere il presente Contratto, con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), con effetto dalla scadenza del termine per l'inadempimento.

Il Fornitore potrà, inoltre, avvalersi della facoltà di risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Cliente non effettui il pagamento

dei corrispettivi dovuti nei termini pattuiti o si renda inadempiente, per qualsivoglia motivo alle obbligazioni di cui agli artt. 2.7 (lettere “a”, “b” e “c”), 2.12, 2.24 e 2.26. In caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia causa, il Cliente corrisponderà al Fornitore i costi di avviamento delle attività in oggetto non ammortizzati, da quantificarsi alla data della risoluzione, i corrispettivi dovuti fino a tale data, qualsiasi spesa sostenuta per gestire le attività connesse, con l'eventuale assegnazione della fornitura a terzi, e un indennizzo per mancato/a introito, profitto, opportunità di business.

2.17. Diritti di Proprietà Intellettuale

Il Fornitore, ovvero il terzo licenziante, resta pieno ed esclusivo titolare della proprietà intellettuale e/o industriale (ai sensi e per gli effetti della L. 22.4.1941, n. 633 come integrata e/o modificata dal D.L. 29.1.1992, n. 518 e relativo regolamento di esecuzione, “Legge sui Diritti di Autore” e/o “Legge”), sulle apparecchiature, programmi per elaboratore e/o software, manuali operativi e relativa documentazione eventualmente resi disponibili od utilizzati per l'erogazione della Fornitura.

L'erogazione da parte del Fornitore della Fornitura non fornisce in alcun modo al Cliente e/o a terzi titolo a diritti di proprietà intellettuale, che sono e rimangono di esclusiva proprietà del Fornitore e/o dei suoi licenzianti. In tal caso, si applicheranno le garanzie dei terzi licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente, nonché le condizioni di licenza d'uso dei suddetti terzi licenzianti, che il Cliente accetta di rispettare. In ogni caso nessun'altra parte, al di fuori delle parti contraenti la presente offerta e dell'eventuale successivo contratto che potrà essere stipulato, potrà vantare alcun diritto su di esso.

In caso di Fornitura avente ad oggetto lo sviluppo software, la proprietà del software e della relativa documentazione, se il software è realizzato ad hoc per il Cliente, resteranno del Cliente che concederà al Fornitore una licenza d'uso gratuita a tempo indeterminato.

In caso di servizi di outsourcing, il software applicativo messo a disposizione dal Cliente è, e resta, di proprietà del Cliente e/o dei suoi licenzianti, fermo restando che al Fornitore sarà concessa dal Cliente licenza d'uso gratuita, ai soli fini dell'esecuzione delle Prestazioni previste dal Contratto. Il Cliente terrà il Fornitore pienamente mallevato e indenne da qualsiasi danno, onere, azione o conseguenza pregiudizievole in relazione al suddetto software applicativo utilizzato dal Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni, incluso il caso di rivendicazioni di terzi su detto software.

Il Cliente s'impegna a adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, tra i quali – a titolo esemplificativo - i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali etc. Il Cliente dovrà, tempestivamente, comunicare per iscritto al Fornitore la scoperta di qualsiasi uso non autorizzato o la violazione dei prodotti o dei diritti sui brevetti, copyright, marchio o altri diritti di proprietà intellettuale del Fornitore associati ai prodotti.

In caso di mancato rispetto delle clausole di cui ai punti 2.12, 2.16, 2.17 delle presenti condizioni di fornitura, che costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente offerta e dell'eventuale successivo contratto che potrà essere stipulato tra le parti, la parte inadempiente risponderà delle conseguenti violazioni di fronte alle autorità competenti oltre l'eventuale risarcimento dei danni.

2.18. Consegne, Collaudo ed Accettazione

Nei casi in cui, nell'ambito della Fornitura, sia previsto il rilascio e/o consegna di "beni" (es. soluzioni sw, prodotti sw, hardware, apparati, documenti), tutte le consegne dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto da personale incaricato di ciascuna Parte.

Tutti i documenti soggetti ad approvazione da parte del Cliente dovranno essere da questi accettati per iscritto entro i 10 (dieci) giorni successivi alla consegna. Decorso tale termine, in mancanza di contestazione, i documenti s'intenderanno accettati.

Il "prodotto" (prodotto, soluzione sw, sistema applicativo, apparato), dopo la consegna, dovrà essere verificato dal Cliente secondo la procedura di collaudo descritta qui a seguire.

Il Cliente consegnerà al Fornitore i casi prova di collaudo almeno 30 (trenta) giorni precedenti la data di consegna del "prodotto". I casi prova dovranno essere preparati dal Cliente in conformità alle specifiche tecnico/funzionali previamente determinate.

L'ambiente di collaudo verrà predisposto, a cura e spese del Cliente, sul proprio sistema hardware e software conforme a quello definito nel documento di Proposta Tecnica o nel primo documento utile a tale specifica.

Il collaudo verrà eseguito dal Cliente sulla base dei casi prova di cui sopra; il Fornitore avrà diritto di presenziare allo stesso.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine indicato nella Proposta Tecnica e, in mancanza di indicazione, il collaudo dovrà concludersi nel termine inderogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna del "prodotto".

Nella fase di collaudo dovranno ritenersi errori le non conformità del "prodotto" alle specifiche funzionali e/o tecniche elencate e dettagliate negli specifici documenti di riferimento.

Tali errori sono fin d'ora classificati in due categorie:

- a) errori bloccanti: malfunzionamenti del "prodotto" che impediscono la prosecuzione del collaudo o errori che pregiudicano il funzionamento del prodotto stesso;
- b) errori minori, tutti quelli che non pregiudicano né il funzionamento né la qualità dei risultati.

Le anomalie saranno segnalate dal Cliente man mano che queste si verificheranno nel corso delle prove. Il Fornitore si obbliga ad apportare le correzioni ritenute necessarie nel minor tempo possibile.

Trascorso il termine previsto per la fase di collaudo, sarà redatto e controfirmato da

incaricati delle Parti, in contraddittorio, il verbale di collaudo.

Gli errori minori, così come sopra definiti, non potranno costituire motivo di esito negativo del collaudo, impegnandosi il Fornitore a correggerli nel periodo di garanzia del “prodotto”. In tal caso sarà quindi redatto il verbale di collaudo con esito positivo al quale potrà essere allegato l'elenco degli errori minori riscontrati.

Il collaudo potrà avere esito negativo solo se il “prodotto” risulterà affetto da malfunzionamenti che ne pregiudichino il funzionamento e la qualità dei risultati, come meglio specificato al punto a) del presente articolo.

In tal caso sarà redatto un verbale di collaudo con esito negativo, corredato dall'elenco esaustivo dei già menzionati malfunzionamenti.

Nella suddetta ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del verbale di collaudo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità ed i termini sopra specificati; il successivo collaudo dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna delle correzioni.

Il collaudo verrà in ogni caso dato per effettuato con esito positivo, ed il “prodotto” sarà considerato accettato, nei seguenti casi:

- i casi prova non siano disponibili 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la consegna del “prodotto”;
- i “prodotti” siano stati comunque utilizzati dal Cliente in produzione;
- i “prodotti” siano stati oggetto di interventi non autorizzati dal Fornitore;
- il verbale di collaudo non sia stato redatto da parte del Cliente entro i termini come sopra stabiliti nonostante l'invito del Fornitore.

Verificandosi una qualsiasi di tali evenienze, il Fornitore invierà al Cliente apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) presso la sede indicata in Contratto ed il “prodotto” dovrà ritenersi accettato alla data prevista per l'ultimazione del collaudo

In presenza di rilasci intermedi o parziali di componenti software, le condizioni e modalità previste per la consegna, il collaudo, l'accettazione, l'installazione e la garanzia come sopra descritte e determinate, si applicano integralmente alla quota parte del “prodotto” compresa in ogni singolo rilascio.

2.19. Controllo Avanzamento Lavori

Al Cliente è data facoltà di controllare, nel corso della realizzazione del “prodotto” o delle azioni necessarie e propedeutiche all'erogazione della Fornitura, l'esatta esecuzione e adempimento di quanto concordato tra le Parti e che costituisce oggetto del Contratto. A tal fine si potranno svolgere, in date convenute, aventi periodicità stabilita, ad esempio mensile, riunioni di avanzamento lavori tra i responsabili di progetto designati dalle Parti e/o persone da questi designate.

L'ordine del giorno di ciascuna riunione periodica conterrà i seguenti punti:

- stato avanzamento lavori,
- eventuale ri-pianificazione delle attività,

- decisioni necessarie per il buon fine del progetto.

Ciascuna parte potrà, inoltre, convocare riunioni straordinarie, con un ordine del giorno a propria scelta, comunicando detta volontà all'altra Parte per iscritto; qualora convocate, tali riunioni saranno obbligatorie e dovranno tenersi al massimo entro 8 (otto) giorni dalla data di convocazione.

Alla Parte convocata è data facoltà di integrare l'ordine del giorno.

Il rappresentante del Fornitore redigerà i verbali delle riunioni e li invierà per l'approvazione ai rappresentanti del Cliente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della riunione stessa. Il Cliente avrà a disposizione ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi entro i quali comunicare per iscritto al Fornitore il suo eventuale disaccordo.

In difetto di quanto sopra i verbali saranno considerati approvati.

Resta inteso tra le Parti che le già menzionate riunioni avranno unicamente lo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in conformità agli obblighi contrattuali e, quindi, il loro contenuto non sarà impegnativo per il Fornitore.

2.20. Licenza D'Uso dei Prodotti

La fornitura di licenze d'uso di un "prodotto" avverrà alle condizioni di seguito riportate nonché a quelle specificate nei documenti di descrizione tecnica del Prodotto e nelle condizioni di licenza d'uso.

Il Cliente è il responsabile esclusivo dell'appropriata configurazione delle apparecchiature d'uso del "prodotto", della predisposizione dell'ambiente operativo e della scelta del Prodotto in ordine all'idoneità dello stesso al raggiungimento dei risultati voluti, nonché della supervisione, direzione e controllo dell'uso dello stesso e dell'adozione, in caso di guasti, di adeguate procedure di ripartenza e recupero dei dati.

Qualora previsto in Contratto, il Fornitore provvederà ad installare il "prodotto" sulle apparecchiature del Cliente ivi indicate.

Con il termine "installazione" s'intende esclusivamente il caricamento sulle apparecchiature del Cliente della versione del software oggetto di licenza in modo da renderlo operativo per il conseguente collaudo; l'installazione non comprende alcun'altra attività quale, a titolo di esempio, la predisposizione dell'ambiente operativo, la definizione degli archivi, la predisposizione di eventuali collegamenti o integrazioni con altri "prodotti", il reperimento e il caricamento dei dati del Cliente, la configurazione del "prodotto" in base alla configurazione organizzativa del Cliente.

Il Cliente dovrà porre gratuitamente a disposizione del Fornitore le necessarie e adeguate risorse hardware, software ed umane per l'intero tempo occorrente all'installazione del "prodotto".

Il collaudo del "prodotto", conseguente alla consegna o all'installazione del "prodotto", sarà svolto, congiuntamente, dal personale del Cliente e del Fornitore nell'ambiente tecnologico e secondo la procedura indicata al precedente articolo 2.18 ovvero secondo quanto indicato nel documento di Proposta Tecnica.

L'ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema

hardware e software conforme alle prescrizioni indicate nel documento di Proposta Tecnica.

2.21. Limitazione ed Esclusioni

Eventuali modifiche al prodotto software, o in generale alla Fornitura, che si rendessero necessarie a seguito di un mutamento di norme legislative e/o fiscali e in generale di qualsivoglia normativa, sono espressamente escluse dalla Fornitura.

La manutenzione evolutiva ed i conseguenti rilasci di nuovi moduli applicativi, ove non esplicitamente inclusi, sono altresì esclusi dalla Fornitura.

Ove previsto nel Contratto le nuove release, dovute alla evoluzione della procedura in termini funzionali e/o nuovi sviluppi eventualmente realizzati dal Fornitore in piena ed assoluta discrezionalità tecnico/imprenditoriale - rispetto alle quali, pertanto, la medesima non assume obbligo alcuno di realizzazione - saranno oggetto di offerte/contratti separati.

Sono esclusi dalla Fornitura gli interventi di assistenza derivanti, anche indirettamente, da malfunzionamenti ascrivibili a:

- Inosservanza, da parte dell'utente, delle norme operative;
- Modifica dei programmi e/o loro incorporazione in altri programmi ad opera del Cliente o di terzi non autorizzati esplicitamente per iscritto dal Fornitore;
- Negligenza, incuria, anche colpa lieve e/o dolo del cliente e/o di terzi, autorizzati e non, dal Cliente stesso

Il Cliente riconosce ed accetta, espressamente, che la Fornitura non potrà più essere eseguita qualora, nel corso della sua esecuzione, le versioni dei software di base e di ambiente non fossero più supportati dalle relative Aziende proprietarie.

Detta circostanza costituisce, pertanto, condizione risolutiva del Contratto o della parte dello stesso che non possa essere più eseguita, fatto salvo il diritto del Fornitore ai corrispettivi maturati fino a quel momento.

Non sono compresi nella Fornitura servizi, prestazioni professionali, soluzioni e prodotti informatici, diversi da quelli esattamente indicati nel Contratto o nei rispettivi allegati tecnici, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: operazioni di backup, recovery, riorganizzazione fisica e logica dei dati, attività di monitoraggio, tuning e parametrizzazione del software di base.

2.22. Accesso al Sistema di Elaborazione del Cliente

Nei casi cui, per erogare la Fornitura, il personale autorizzato dal Fornitore dovesse accedere ai sistemi sw del Cliente, detto personale avrà pieno e libero accesso a tali sistemi del Cliente, senza onere alcuno per il Fornitore.

2.23. Garanzia

Il Fornitore s'impegna a rimuovere gratuitamente, ove ciò sia applicabile, per il periodo di tempo e con le modalità più dettagliatamente definite nel documento Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso, eventuali malfunzionamenti del software

realizzato nell'ambito della presente fornitura segnalati per iscritto dal Cliente. Tale rimozione avverrà, per quanto attiene alla fornitura del software in licenza d'uso - con l'indispensabile supporto del produttore del software in questione, per il periodo di tempo e con le modalità definite nel documento di Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso.

Si può parlare di malfunzionamenti quando il "prodotto" fornito non risulta in grado di provvedere correttamente alle funzionalità esplicitamente indicate nell'apposita documentazione di prodotto fornita dal produttore.

S'intendono, invece, esclusi dall'applicazione della garanzia tutti i casi in cui il mancato ottenimento delle funzionalità previste sia attribuibile, anche solo parzialmente, a sopraggiunte modifiche dell'hardware o del software, da parte del Cliente, o al loro uso improprio o non conforme alle indicazioni contenute nella documentazione consegnata al Cliente. In particolare, sono esplicitamente esclusi dalla presente garanzia i malfunzionamenti di software realizzato dovuti a nuove versioni del sistema operativo, degli strumenti di sviluppo e del software di ambiente non fornito dal Fornitore.

In tutti questi casi, gli eventuali interventi del Fornitore per l'analisi dei problemi saranno addebitati al Cliente alle tariffe in quel momento applicate.

La durata della garanzia per la fornitura in oggetto, ove applicabile, è di 2 (due) mesi, fatto salvo altro termine concordato fra le Parti.

La garanzia decade automaticamente qualora i "prodotti" siano stati oggetto d'interventi non autorizzati dal Fornitore.

2.24. Storno di Dipendenti

Il Cliente s'impegna, inderogabilmente, ad astenersi dal prospettare, in via diretta o indiretta, qualsiasi opportunità di lavoro a dipendenti e/o collaboratori del Fornitore (ivi inclusi, a scopo meramente esemplificativo ma non esaustivo, contratti per prestazioni professionali, contratti di lavoro autonomi, contratti di agenzia, contratti di procacciamento d'affari, ecc.) nell'erogazione della Fornitura senza il previo consenso scritto di quest'ultimo.

Gli obblighi di cui al presente capoverso devono ritenersi operanti per l'intera durata di esecuzione del contratto che verrà ad essere sottoscritto tra le Parti e per un periodo massimo di 2 (due) anni dalla cessazione dello stesso, a qualunque titolo avvenuta.

Il Cliente e il Fornitore si danno reciprocamente atto che la violazione degli obblighi sopra richiamati integrano gli estremi della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del Codice civile con ogni conseguenza di legge. In tal caso, il Fornitore avrà la facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria per invocare il risarcimento del danno eventualmente ricevuto in seguito alla condotta del Cliente.

2.25. Legge del Contratto e Foro Competente in via Esclusiva

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto ivi non esplicitamente previsto si applicheranno le norme del Codice civile nonché le altre norme giuridiche aventi efficacia di legge.

Per ogni e qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra le Parti, per effetto della stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento dell'accordo che verrà stipulato tra le Parti, prima di iniziare qualsivoglia procedimento giurisdizionale, si obbligano preliminarmente ad esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e/o modifiche, presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze (Codice Fiscale 94123800487-Partita IVA 05951130482) sito in Firenze, viale Alessandro Guidoni 61 c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, aderendo al relativo regolamento ovvero, in caso di cessazione e/o chiusura di tale Organismo, presso un qualsivoglia ulteriore Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia. Qualora la controversia non si risolva in sede di mediazione le parti convengono espressamente la competenza esclusiva del foro di Firenze.

2.26. Rispetto del D. Lgs n. 231/2001 e ss. mm. ii.

Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, che durante l'esecuzione del presente Contratto si atterranno al rispetto dei rispettivi Codici Etici e Modelli Organizzativi ed in generale al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al precedente art. 2.16 "Risoluzione".

2.27. Ordine di Prevalenza

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono il Contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. Documento di Proposta Tecnica;
2. Condizioni Generali di Vendita (il presente documento);
3. Documento di Proposta Economica.

3. Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il Cliente è tenuto, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle.